

CODICE DEONTOLOGICO



Accademia delle Arti Olistiche e Metafisiche Integrate

PRINCIPI GENERALI

Art.1

Il Codice Etico e Deontologico è l'insieme dei principi e delle norme che l' Accademia Arti Olistiche e Metafisiche Integrate A.O.M.I. istituisce per l' Operatore Tecnico delle Discipline Olistiche e del Benessere.

Art.2

Il rispetto del Codice Etico e Deontologico è norma imprescindibile per la figura professionale dell' Operatore Tecnico delle Discipline Olistiche e del Benessere.

Art.3

L'Operatore Tecnico delle Discipline Olistiche e del Benessere nell'ambito della propria attività, dovranno ispirarsi sempre al presente Codice Etico e Deontologico, cercando di trasmettere i principi in esso contenuti.

Art.4

L'adempimento delle norme contenute in questo Codice, serve come sostegno basilare alla coscienza collettiva e va a rafforzare la formazione professionale dell'Operatore Tecnico delle Discipline Olistiche e del Benessere che, in questo modo, dimostra e proietta un'immagine visibile, chiara e tracciabile della professione svolta, nei confronti della società.

La responsabilità deontologica è personale. L'inosservanza del presente Codice Etico e Deontologico comporterà l'applicazione delle sanzioni disciplinari nel rispetto di quanto previsto dello Statuto di CSEN AREA DISCIPLINE OLISTICHE E DEL BENESSERE che qui si ritiene interamente richiamato.

Le sanzioni comminate saranno adeguate alla gravità degli atti o delle omissioni commesse.

Il procedimento disciplinare è obbligatorio e prosegue fino alla sua definizione anche se l'iscritto a CSEN AREA DISCIPLINE OLISTICHE E DEL BENESSERE si cancella dall'Associazione.

Art.5

Fuori dall'esercizio della professione, il comportamento dell' Operatore Tecnico delle Discipline Olistiche e del Benessere deve essere consono alla dignità della figura professionale che rappresenta.

Art.6

L'Operatore Tecnico delle Discipline Olistiche e del Benessere è tenuto alla conoscenza e al rispetto delle norme contenute nel presente codice; l'ignoranza delle medesime non esime lo stesso dalla responsabilità disciplinare.

Art.7

L'Operatore Tecnico delle Discipline Olistiche e del Benessere può utilizzare il logo CSEN come qui di seguito riprodotto



Art.8

L' Operatore Tecnico delle Discipline Olistiche e del Benessere utilizza metodologie naturali, non invasive, deve adoperarsi secondo le conoscenze applicabili alla disciplina che adotta, ai valori etici e fondamentali nel rispetto della vita, della libertà, della dignità della persona, cercando sempre di comprenderne la sua unicità.

Art.9

L'Operatore Tecnico delle Discipline Olistiche e del Benessere non può far uso, nell'esercizio della professione, di sostanze vietate dalla legge italiana; similmente, è fatto divieto di esercitare la professione in caso di condanne penali riportate o carichi pendenti in corso.

RAPPORTI CON L'UTENZA

Art.10

L' Operatore Tecnico delle Discipline Olistiche e del Benessere deve astenersi dall'ostinazione di trattamenti da cui non si possa ottenere un beneficio, atto a migliorare la qualità e il benessere psicofisico dell'utente ed ha l'obbligo, se valuta la situazione non di sua competenza, di indirizzare l'utente verso gli specifici specialisti o di fornire il recapito di colleghi professionisti, pertanto ha l'obbligo di riconoscere i propri limiti di intervento professionale.

Art.11

L' Operatore Tecnico delle Discipline Olistiche e del Benessere si assume la responsabilità del proprio lavoro, evitando di utilizzare pseudonimi che possano indurre in inganno gli utenti e gli altri operatori.

Art.12

L' Operatore Tecnico delle Discipline Olistiche e del Benessere non dovrà accettare contributi e/o compensi diversi da quelli previsti per la sua prestazione professionale. Egli comunica sin dal primo incontro il compenso per la propria prestazione; tale compenso non può essere subordinato al risultato della prestazione stessa.

Art.13

L'Operatore Tecnico delle Discipline Olistiche e del Benessere deve aderire al principio morale consistente nel non sfruttamento finanziario nello stabilire il proprio compenso.

Art.14

L' Operatore Tecnico delle Discipline Olistiche e del Benessere deve tutelare la privacy dell'utente, secondo le normative vigenti, evitando qualsiasi divulgazione di notizie e dati sensibili, o meno a lui riferibili.

Nell'ipotesi in cui le informazioni raccolte durante

i trattamenti diventino oggetto di studio o di scambio di informazioni tra colleghi, Egli dovrà presentarli sempre in forma anonima. La tutela della privacy è pure riconosciuta nei confronti dell'Utente minorenni; L' Operatore Tecnico delle Discipline Olistiche e del Benessere deve rispettare la norma vigente per la tutela dei diritti dei minorenni.

Art.15

L'Operatore Tecnico delle Discipline Olistiche e del Benessere ha la funzione di migliorare la qualità della vita della persona, stimolando le risorse energetiche e vitali con le tecniche proprie della sua formazione, educando a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente.

Art. 16

L'Operatore Tecnico delle Discipline Olistiche e del Benessere non può e non deve formulare diagnosi, prognosi, sospendere o modificare terapie mediche, controllare esami clinici, prescrivere farmaci o quanto rientra di pertinenza della classe medica e sanitaria.

Art.17

L'Operatore Tecnico delle Discipline Olistiche e del Benessere nella sua attività professionale, se dovesse interagire con animali, è tenuto a rispettarne la loro natura e la privacy riferita all'animale e al suo proprietario.

RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art.18

L' Operatore Tecnico delle Discipline Olistiche e del Benessere dovrà instaurare con i colleghi rapporti sempre improntati al rispetto reciproco, massima collaborazione e spirito di gruppo; parimenti, tale spirito deve essere mantenuto verso tutte le altre figure professionali.

RAPPORTI CON LA SOCIETA' E COI TERZI

Art.19

L' Operatore Tecnico delle Discipline Olistiche e del Benessere esercita l'attività nel rispetto delle leggi europee, italiane, regionali, le norme UNI e la legge n. 4 del 14 Gennaio 2013, informando con chiarezza e trasparenza gli utenti sull'efficacia della tecnica del trattamento praticato, anche attraverso il consenso informato.

Le prestazioni professionali nei confronti di minori sono subordinate al consenso informato - debitamente documentato - che dovrà essere rilasciato da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o da chi ne fa le veci (tutore, curatore o amministratore di sostegno). L' Operatore Tecnico delle Discipline Olistiche e del Benessere è tenuto ad informarsi in merito ad eventuali situazioni di contenzioso tra genitori e comunque alla situazione giuridica del minore.

Art.20

L' Operatore Tecnico delle Discipline Olistiche e del Benessere deve presentarsi al cliente/socio/ utente, con chiarezza e onestà utilizzando solo i titoli regolarmente conseguiti e certificati e mai abusare di titoli, qualifiche o quanto non inerente la sua professione.

Art.21

L' Operatore Tecnico delle Discipline Olistiche e del Benessere deve mantenere gli standard professionali ottenuti mediante il conseguimento del diploma, attraverso l'aggiornamento continuo e permanente delle competenze frequentando seminari, convegni, corsi o qualunque attività mirata a tale scopo.

Art.22

L' Operatore Tecnico delle Discipline Olistiche e del Benessere deve assumere un comportamento consono e coerente alla dignità e al decoro della figura professionale.

Art.23

L' Operatore Tecnico delle Discipline Olistiche e del Benessere deve evitare azioni e/o comportamenti che possono danneggiare il prestigio e la dignità della sua professione e quelli di CSEN - AREA DISCIPLINE OLISTICHE E DEL BENESSERE.